



COMUNE DI MATHI

Città Metropolitana di Torino

* * * *

AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE

* * * * *

DETERMINAZIONE n. 627/176 del 01/10/2026

OGGETTO: CONTRIBUTO PROLOCO SAGRA DELLA CASTAGNA 2026 E SERVIZI COLLEGATI (CROCE ROSSA ITALIANA CIG BD2F226D33 - SOPETTI IMPIANTI CIG BD2F0D4648)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che nota prot. n. 6332 in data 18/09/2026 il Signor SOPETTI Marco in qualità di Presidente dell'Associazione Turistica Proloco Mathi, ha richiesto l'affidamento della gestione e dell'organizzazione della manifestazione sopra citata e contemporaneamente l'erogazione di un contributo di € 3.000,00 per lo svolgimento dell'evento.

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 22/09/2026, con la quale si è stabilito di assegnare un contributo economico di € 3.000,00 a parziale copertura delle spese sostenute per la gestione e la realizzazione della Sagra di cui sopra, precisando che l'effettiva erogazione di detta somma è subordinata alla presentazione di idoneo e dettagliato rendiconto, corredato dai documenti giustificativi delle entrate e delle spese sostenute;

CONSIDERATO, che le restrizioni previste dagli articoli 6 e 8 del D.L. 78/2010, convertito in Legge 122/2010, non possono applicarsi al caso in esame, poiché l'attività dell'A.T. PRO LOCO MATHI si configura principalmente quale attività sussidiaria rispetto all'Ente al quale fanno capo compiti di promozione di attività sociali e culturali.

RICHIAMATA a tale proposito la deliberazione n. 1075/2010 in data 20/12/2010, della Corte dei Conti – sezione regionale per la Lombardia, che ha fornito chiarimenti in merito ai divieti introdotti dal D.L. 78/2010, art. 6, comma 9, per quanto concerne le spese per sponsorizzazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, con particolare riferimento alle erogazioni in favore dell'associazionismo locale.

RILEVATO che la Sezione suddetta ha ritenuto ammissibili le forme di sostegno economico alle Associazioni locali (distinguendole dalle spese di sponsorizzazione ormai vietate), quando si tratti dello svolgimento da parte del privato di una attività in forma sussidiaria, ossia, una attività che rientra nelle competenze del Comune e che viene esercitata in via mediata da altro soggetto destinatario di risorse pubbliche, rappresentando una modalità alternativa di erogazione di un servizio pubblico, come nel caso in esame.

Preso atto che l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 era stato modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), attraverso l'innalzamento da € 1.000,00 a 5.000,00 della soglia al di sotto della quale per l'acquisizione di beni, servizi e forniture non vige l'obbligo del ricorso al MEPA.

Rilevato che dal 1° gennaio 2024, a seguito dell'obbligo di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici, previsto dall'art. 21 e seguenti del D.Lgs 36/2023, senza alcun limite di importo, è stato imposto ai Comuni di procedere allo svolgimento delle procedure di affidamento utilizzando le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate (PAD) di cui all'art. 25 del Codice.

Evidenziato che l'ANAC con comunicato del Presidente del 10 gennaio 2024, come modificato con successivo in data 28 giugno 2024 al fine di favorire il graduale adeguamento alle nuove disposizioni, ha rinviato la relativa operatività in primis fino al 31 dicembre 2024 e successivamente l'ANAC ha deliberato un'ulteriore proroga fino al 30 giugno 2025, consentendo l'utilizzo dell'interfaccia web messa a disposizione dalla piattaforma contratti pubblici – PCP – per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5 mila euro;

DATO ATTO che con il Comunicato del Presidente del 18 giugno 2025, l'ANAC ha prorogato la possibilità di utilizzare la PCP per la gestione degli affidamenti diretti inferiori a 5.000 euro.

Dato atto alla luce dell'istruttoria svolta dal sottoscritto in qualità di responsabile del progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, si attesta che:

- l'importo del servizio è inferiore a 140mila euro;
- non sussistono convenzioni stipulate da CONSIP o da soggetti aggregatori regionali ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative al servizio di cui trattasi;
- l'oggetto del presente affidamento non ricade tra le categorie merceologiche per le quali gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni CONSIP, o degli altri soggetti aggregatori (art. 1, comma 7, del D.L. 95/2012, art. 9, comma 3, del D.L. 66/2014, come individuate dai d.P.C.M. del 2016 e del 2018),
- l'importo dell'affidamento in oggetto è inferiore a 5 mila euro.

Dato atto che, con riferimento all'evento sopra menzionato, è necessario provvedere ad assicurare il servizio di assistenza sanitaria e il collegamento per le attività elettriche ;

Evidenziato, quindi, che per la buona riuscita dell'evento, sono stati acquisiti preventivi per le attività correlate: un preventivo da parte della Croce Rossa Italiana – Comitato di Fiano - partita IVA 11057430016, dell'importo di € 135,00 – (Iva esente), relativo all'assistenza sanitaria come da prot. n. 6617 del 29/09/2026 e un preventivo da parte di Sopetti Impianti SNC – Sede di Mathi – P.iva 11536450015, dell'importo di € 250 oltre IVA, per l'installazione e il collegamento elettrico come da prot. 6591 del 28/09/2026.

Considerate le offerte, congrue ed economiche rispetto ai prezzi di mercato.

ACCERTATO che Croce Rossa Italiana – Comitato di Fiano - partita IVA 11057430016 non è in possesso di dipendenti e quindi non è prevista la regolarità DURC ma risulta iscritta alla CCIAA:

- come da visura PV 9751444 dalla quale non risulta alcuna procedura concorsuale in corso o PREGRESSA a carico della Croce Rossa Italiana

PRESO ATTO che i requisiti di cui all'art. 94 del D.Lgs 36/2023 sono stati verificati da parte dell'ufficio attraverso la consultazione di banche dati accertando che la ditta affidataria, Sopetti Impianti SNC – Sede di Mathi – P.iva 11536450015 :

- è in regola con il versamento dei contributi previdenziali come risulta dal durc on INAIL_55109463 con scadenza validità il 17/11/2026;
- è iscritta alla CCIAA come da visura PV 9751450 dalla quale non risulta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa.

ATTESO che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, D.Lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.

CONSIDERATO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 18/12/2025 è stato approvato il bilancio di previsione 2026/2028 e che con deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 20/01/2026 è stato approvato il relativo PEG per l'anno 2026/2028;

DATO ATTO CHE l'adozione del presente provvedimento rientra nelle competenze del sottoscritto in qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa culturale come nominato con Deliberazione Giunta Comunale n. 48 del 29.04.2025;

D E T E R M I N A

1. Di richiamare la premessa a formare parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. Di concedere, in esecuzione di quanto disposto con deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 22/09/2026 un contributo pari a € 3.000,00 all'Associazione Turistica Proloco Mathi per l'organizzazione e la gestione della manifestazione annuale mostra-mercato denominata "Sagra della castagna e dei prodotti d'autunno" in programma la prima domenica di ottobre.
3. Di impegnare la spesa complessiva di €. 3.000,00 sulla missione 06, programma 01, titolo 1, macro aggregato 104, codice 06.01.104 - Cap. 2470/8/1, denominato "Contributi ad Associazioni per attività annuali (Sagra della Castagna)", nella parte spesa del bilancio pluriennale 2026/2028 - esercizio di competenza 2026.
4. Di dare atto che il contributo concesso verrà erogato a seguito di presentazione di **"idoneo rendiconto corredato da documenti giustificativi delle entrate e delle spese sostenute"** con apposito atto di liquidazione;
5. Di rilevare che all'erogazione del suddetto contributo non si applicano le restrizioni previste dagli articoli 6 e 8 della Legge 122/2010.
6. Di affidare il Servizio di assistenza sanitaria durante l'evento della "Sagra della Castagna" alla Croce Rossa Italiana – Comitato di Fiano - partita IVA 11057430016 per un importo complessivo di €. 135,00 (Iva Esente).
7. Di impegnare la suddetta spesa ammontante ad €. 135,00 alla missione 01, programma 02, titolo 1, macro aggregato 103- Cap. 140/20 denominato "Prestazione di servizi: segreteria generale.", nella parte spesa del bilancio pluriennale 2026/2028 – **Competenza 2026.**
8. Di dare atto che il suddetto operatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/10 e smi e che il codice CIG relativo al servizio in argomento risulta essere il seguente: **BD2F226D33**
9. Di affidare il Servizio di collegamento elettrico alla Ditta Sopetti Impianti SNC – Sede di Mathi – P.iva 11536450015, in occasione della Mostra Mercato denominata "Sagra della Castagna" per un importo complessivo di €. 305,00 (Iva compresa).
10. Di impegnare la suddetta spesa ammontante ad €. 305,00 alla missione 01, programma 02, titolo 1, macro aggregato 103- Cap. 140/20, denominato "Prestazione di servizi: segreteria generale.", nella parte spesa del bilancio pluriennale 2026/2028 – **Competenza 2026.**

11. Di dare atto che il suddetto operatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/10 e smi e che il codice CIG relativo al servizio in argomento risulta essere il seguente: **BD2F0D4648**
12. Di dare atto che l'assunzione del presente provvedimento è compatibile con il programma dei pagamenti sui relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'articolo 9 comma 1 lettera a) del D.L. 78/2009 (convertito in legge 102/2009).
13. Di precisare che, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013, il presente provvedimento sarà pubblicato nell'ambito della sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet comunale, poiché contributo con importo superiore a mille euro.

La presente determinazione diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs, 267/2000.

Copia della presente viene trasmessa al responsabile dell'Area Economico - Finanziaria, che sottoscrive per ricevuta, per l'assunzione del relativo impegno di spesa.

Mathi 01/10/2026

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA CULTURALE
Firmato Digitalmente
F.to (ROCCHIETTI dott. Vittorio)

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla legge

Mathi _____

Il Segretario Comunale
Dott. PIETRANTONIO DI MONTE